



FINANZA **LOCALE**

**Principali disposizioni
contenute nel**

**Decreto legge
24 aprile 2017, n.50**



● **Art. 14 – Correttivi sul Fondo di solidarietà**

Nel caso in cui l'applicazione del Fondo di solidarietà determini una variazione di risorse superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento (rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento) si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni.

Modifica all'art.1, comma 450 della L. 232/2016: "le parole 8 per cento, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 4 per cento".

Per il 2017, la quota non distribuita di Fondo (di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 449 L.232/16) e il contributo per il mancato gettito IMU non attribuito (di cui all'art.1 comma 24 L. 208/15) sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentano contemporaneamente:

- una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia per la maggior incidenza dei fabbisogni standard
- una variazione negativa della dotazione netta del Fondo per il 2017 rispetto all'anno precedente.

Introduzione del comma 450 bis art.1 L. 232/2016

● **Art. 21 – Incremento Fondo per le Fusioni di comuni**

Per gli anni 2017 e 2018 il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti da fusione o incorporazione è incrementato di 1 milione di euro per ciascun anno.

Modifica all'art.9 ter del D.L. 113/16 per la copertura finanziaria.

● **Art. 22 - Turnover al 75% per personale non dirigenziale**

I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio definito per gli enti in dissesto. Per il 2018 questa percentuale è innalzata al 90 per cento per gli enti finanziariamente "virtuosi" (saldo di competenza non negativo e spazi finanziari non utilizzati < 1% risultanti dal rendiconto 2017). Restano ferme restando le facoltà assunzionali previste per gli enti con popolazione uguale o inferiore ai 1.000 abitanti). Possibilità di assumere personale con contratto a tempo determinato a carattere stagionale per la fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, o di servizi pubblici non essenziali o altre prestazioni, in deroga ai limiti previsti per questa tipologia di spesa (spesa sostenuta nel 2009), a condizione che tutta la relativa spesa sia coperta da risorse, già incassate, provenienti da contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione con soggetti privati.